



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 155**

**STIPULA CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE
TRA ASC CREMONA SOLIDALE E ARBRA SERVICE SRL
BIENNIO 2023-2025**

Cremona, 26 giugno 2023

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018: *“Indirizzi Regionali in materia di tirocini”* con la quale vengono regolamentati i tirocini extracurricolari, formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo, i tirocini extracurricolari, i tirocini formativi curricolari, definendo gli standard di convenzione e progetto formativo;

DATO ATTO che la suddetta D.G.R. nell'allegato A) al punto 4.2 *“Tirocini curricolari”* dispone che *l'attivazione dei tirocini curricolari dia riservata alle Istituzioni presso le quali risulta iscritta il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti”*;

CONSIDERATO che l'ASC Cremona Solidale ha stipulato in data 08/02/2022 prot. n. 00002267 con ARBRA Service Srl, con sede legale in Via Belfuso 13, quale Soggetto promotore, una convenzione per lo svolgimento del tirocinio curricolare, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. surrichiamata;

DATO ATTO che la suddetta convenzione è scaduta in data 08/02/2023;

VISTA la nota di ARBRA Service Srl prot. n. 00002698 del 26/06/2023 relativa alla richiesta di rinnovo della convenzione in oggetto per l'inserimento di tirocinanti ASA e OSS;

RITENUTO, pertanto, coerentemente di procedere alla stipula di una nuova convenzione a valenza biennale (2023/2025), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza 13/06/2025, come da schema in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. A);

tutto ciò premesso e valutato

DETERMINA

1. di stipulare per le motivazioni esplicitate in premessa, con ARBRA Service Srl, con sede legale in Via Belfuso 13, quale Soggetto promotore, una nuova convenzione a valenza biennale (2023/2025), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza 13/06/2025, come da schema in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. A);
2. di dare atto che la Convenzione in oggetto, di cui all'allegato A), è finalizzata allo svolgimento presso l'Azienda Cremona Solidale di tirocini curricolari di profili ASA e OSS;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale esercizio 2023;
4. di demandare all'U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Rapporti con il Terzo Settore gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
5. di pubblicare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".



IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Alessandra Bruschi

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE n° 13

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG XXX)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE Arbra Service srl

Con sede legale in Via Belfuso, 13

CAP 26100 Comune Cremona Provincia CR

Codice fiscale: 01514600194 Partita I.V.A: 01514600194

Rappresentato da: Germana Scaglioni nato/a il 07/10/1966 a CAP 26100 Comune Cremona Provincia CR

E

SOGGETTO OSPITANTE A.S.C. Cremona Solidale

Con sede legale in Via Brescia, 207

CAP 26100 Comune Cremona

Codice fiscale: 93042130190 Partita I.V.A.: 0131074019

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): Emilio Arcaini

nato/a il 16/03/1952 a CAP 26020 Comune Casalmorano Provincia CR

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**ARTICOLO 1****Soggetti della Convenzione**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante"

per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare

su proposta del soggetto promotore Arbra Service srl.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha durata prevista dal decreto regionale che disciplina i corsi professionalizzanti.
2. La durata potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - Non è prevista l'indennità di partecipazione
 - E' prevista l'indennità di partecipazione

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da Arbra Service srl
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da Arbra Service srl
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

A carico dell'ente Arbra Service srl:

- a) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- b) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
 - formazione specifica.
- c) "Rischio biologico, prevenzione e contenimento Covid-19"

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione:

- al 13/06/2025 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.



Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo, Cremona

Data, 13/06/2023

Il soggetto promotore	Arbra Service srl	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	A.S.C. Cremona Solidale	Timbro e firma